

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 627-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GARIBALDI)

Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge
1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento del-
l'Amministrazione della pubblica sicurezza

presentato dal Ministro dell'Interno

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali -
Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto
di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del
22 marzo 1984*

(V. Stampato Camera n. 1404)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 marzo 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — La questione della iscrizione ai partiti politici dei pubblici impiegati o meglio degli impiegati dello Stato è antica. Il costituente l'aveva sostanzialmente posta ma non definita: in realtà l'articolo 98 della Costituzione riconosce la possibilità a tutti, come regola, di iscrizione ai partiti politici, e pone, come eccezioni — rimettendo al legislatore ordinario la valutazione e le conseguenti decisioni nella materia — eventuali limiti alla iscrizione di determinate categorie di cittadini.

Il provvedimento in esame scaturisce, da un lato, dalla smilitarizzazione disposta dalla legge n. 121 del 1981 della Polizia di Stato, la quale, prima della riforma soggiaceva al regime specifico stabilito con legge per i militari; dall'altro, dal mancato rispetto del dettato dell'articolo 114 della stessa leg-

ge di riforma della Polizia che rimandava ogni decisione al riguardo a determinazioni legislative da adottarsi non oltre un anno a partire dall'aprile 1981. Ciò non è avvenuto. Talchè e nel 1982 e nel 1983 il Parlamento ha dovuto prorogare il termine originario. Oggi si pone lo stesso problema. Ove il Senato non approvasse il progetto di legge in esame si renderebbe esso stesso inadempiente. Tuttavia, nel proporre questa terza, che auguriamo ultima, proroga di un anno, occorre invitare il Governo a presentare al Parlamento, con la massima sollecitudine, un disegno di legge atto a soddisfare uniformemente l'esigenza di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione.

Sulla base di quanto sopra la Commissione, a maggioranza, propone al Senato l'approvazione del disegno di legge in esame.

GARIBALDI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.